

NOTE ILLUSTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. INTERVENTI EDILIZI SUBORDINATI A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

Ai sensi dell'art. 23 del Dpr n.380/01 smi, e della Lr n.19/01 smi, possono essere eseguiti previa *segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire* da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

- a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'[articolo 10, comma 1, lettera c\)](#) del Dpr 380/01smi;
- b) ***interventi sottoposti a permesso di costruire***, qualora siano specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in ***diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali*** recanti precise ***disposizioni plano-volumetriche***;
- d) mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee ***che non comportino mutamento d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi del l'art. 23ter del DPR 380/01smi***;
- e) ***impianti serricoli*** funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla Lr n.8/1995 smi;
- f) ***attività edilizia per la quale nella Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016 è prevista la SCIA alternativa al permesso di costruire come regime amministrativo.***

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Nelle more dell'adozione da parte dell'Amministrazione di una nuova piattaforma, la ***SCIA alternativa al permesso di costruire*** deve essere inviata attraverso il canale della DIA **compilando on-line** l'apposita denuncia (**modello A**) e l'asseverazione (**modello B**). Questo tipo di istanza, ovviamente, sarà sempre identificato come DIA. Ai modelli generati dal sistema vanno allegati i documenti essenziali nella stessa richiesti in generale e quelli ulteriori, se richiesti dalla peculiare natura dell'intervento e dalla normativa specifica di settore in materia di norme antisismiche, di sicurezza, di antincendio, di tutela del rischio idrogeologico, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ecc.. La segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire e i relativi allegati, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato pdf singolarmente firmati digitalmente dal progettista incaricato, come da delibera di G.C. n.2117 del 18 dicembre 2009.

Fino a **nuove disposizioni**, l'asseverazione (**modello SCIAPDC.b**) prelevata dal sito istituzionale, va stampata e compilata a cura del tecnico incaricato e successivamente digitalizzata, attraverso scanner. Il file prodotto in formato pdf va allegato all'apposita denuncia nella sezione altro (**modello A**). Si fa presente che tale asseverazione sostituisce quella del cosiddetto **modello B** e, pertanto, in mancanza del citato modello aggiornato (**modello SCIAPDC.b**) la sarà dichiarata improcedibile.

La SCIAPDC relativa a **varianti** in corso di completamento ex *articolo 35 della Legge n.47/1985 smi*, deve essere presentata presso il *Servizio antiabusivismo e condono edilizio*.

I **modelli SCIAPDC.a** e **SCIAPDC.b** sono stati predisposti solo per le segnalazioni da inoltrare telematicamente e **non contemplano gli interventi edilizi previsti dalla Lr n.19/09smi** (cosiddetto piano casa) in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

Per l'**iter procedurale** della SCIAPDC va applicata la disciplina di cui agli articoli 23 e 23bis della Dpr n.380/2001smi e dell'articolo 2 della Lr n.19/01 smi.

Ai sensi dell'art. 19 comma 6 bis della legge 241/90 smi, nel termine di 30 giorni l'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, **restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.**

Per l'eventuali variazioni di nominativi e adempimenti in fase di inizio e fine lavori va compilata l'apposita comunicazione (**modello COM**). Tale comunicazione e i relativi allegati, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato pdf singolarmente firmati digitalmente e inoltrati all'indirizzo di posta elettronica certificata della Municipalità in cui ricade l'area dell'intervento richiesto.

3. DOCUMENTAZIONE

Nel caso in cui uno o più documenti richiamati siano già in possesso dell'Amministrazione comunale il richiedente dovrà dare indicazione degli estremi necessari alla loro ricerca.

Ai sensi e nei limiti del Dpr n.445/00smi è possibile produrre autocertificazione ed autodichiarazione in sostituzione di documenti. L'Amministrazione si riserva di procedere ai controlli a campione sufficienti a garantire il rispetto della legalità. In caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 72 e seguenti del Dpr n.445/00smi l'interessato sarà dichiarato decaduto dal beneficio eventualmente ottenuto e denunciato all'Autorità giudiziaria competente.

Il modello SCIAPDC.a va stampato, sottoscritto dal richiedente e conservato, unitamente a fotocopia del documento d'identità del medesimo richiedente, a cura del progettista incaricato.

Tutta la documentazione da allegare (cfr in particolare modello SCIAPDC.a punti A7, A8, A9 e A10) deve essere prodotta in singoli files formato pdf firmati digitalmente.

Nel nome dei singoli files formato pdf va indicato il campo del modello cui si riferiscono e l'oggetto dell'allegato (esempio: SCIAPDC.a7.1_atto proprietà; SCIAPDC.a7.4_relazione tecnica; SCIAPDC.a7.5_elaborato grafico; ecc.).

4. IMPROCEDIBILITÀ

Le SCIAPDC non conformi alla prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, a quelle relative all'efficienza energetica nonché alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs n.42/2004smi, ovvero prive della documentazione essenziale indicata in ciascun modello, sono improcedibili.

5. COMPILAZIONE DEI MODELLI

Al fine di inviare la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire al Comune il richiedente e il progettista incaricato devono effettuare le opzioni indicate nei modelli SCIAPDC.a e SCIAPDC.b. Al riguardo, si segnala quanto segue:

modello A (*dichiarazioni e comunicazioni da parte del titolare*)

Punto **a)** Titolarietà alla presentazione della pratica- Al fine di individuare i soggetti avente titolo confrontare art. 22 del RE;

Punto **c)** Per la **qualificazione degli interventi** può essere utile avvalersi, oltre che dell'articolo 3, comma 1 del Dpr n.380/01 smi, delle ulteriori specificazioni contenute negli articoli 10, 11, 12 e 12-bis delle norme tecniche d'attuazione della *Variante generale al prg, e nella Tabella A, allegata al D. Lgs, 222/2016, Sezione II edilizia*. Si precisa, in tutti i casi, che le definizioni di cui al citato articolo 3, comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

Punto **f (1.2).12 – f.3)** Al fine di documentare il primo accatastamento dell'immobile oggetto dell'intervento verranno prese in considerazione le planimetrie catastali del 1939 (anno in cui è stato costituito il catasto fabbricati) e foto aree relative ai voli del 1929 e del 1943.

Punto **g)** al fine della determinazione del contributo di costruzione consultare la sezione Documentazione e costi nell'area tematica dell'Edilizia Privata. L'importo del **contributo di costruzione** è determinato dal progettista che, all'atto della presentazione della SCIAPDC, deve allegare ricevuta dell'**avvenuto pagamento**. Il Comune verifica l'esattezza del computo e comunica l'importo dell'eventuale conguaglio, da versare entro trenta giorni dalla comunicazione. Scaduto infruttuosamente tale ultimo termine la somma dovuta a titolo di conguaglio sarà maggiorata di interessi e sanzioni conseguenti al ritardato pagamento. Il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti serricoli, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a) del Dpr n.380/01 smi. Gli altri casi di riduzione o di esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 17 del Dpr n.380/01 smi vanno documentati a cura del progettista. L'**importo complessivo del contributo di costruzione** va versato secondo le modalità stabilite nella sezione COSTI nell'area tematica dedicata Edilizia.

Punto **i.3)** per una più chiara definizione di lavori di **modesta entità**, svolti senza ricorso ad alcuna impresa, si riporta l'art. 31 del DL 69/13 convertito con L.98/13 "In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio" .

modello SCIA.B_(relazione tecnica di asseverazione)

- 1) **Tipologia di intervento e descrizione delle opere**- Al fine di individuare la tipologia delle opere può essere utile avvalersi, oltre che dell'articolo 3, comma 1 del Dpr n.380/01 smi, delle ulteriori specificazioni contenute negli articoli 10, 11, 12 e 12bis delle norme tecniche d'attuazione della Variante generale al prg, e nella Tabella A, allegata al D. Lgs, 222/2016, Sezione II edilizia. Si precisa, in tutti i casi, che le definizioni di cui al citato articolo 3, comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Per la **descrizione** dell'intervento deve contenere le indicazioni delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. la descrizione del contesto in cui si inserisce l'area d'intervento e dello stato attuale o di quello pregresso, con riferimento alla legittimità della consistenza rilevata dell'immobile; Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, nella relazione deve essere riportato il prospetto di calcolo delle superfici utili e delle superfici non residenziali o accessorie, del volume complessivo del fabbricato legittimo preesistente e di quello progettato, completo di schemi grafici del perimetro della superficie lorda di ogni piano del fabbricato, differenziando i balconi, le logge, i porticati, i volumi tecnici, ecc. eventualmente esclusi dal calcolo del volume, nonché di schemi del calcolo della media ponderale della quota di riferimento lungo il perimetro del fabbricato e delle relative altezze degli estradossi dei solai (articolo 7 della *Variante generale al prg*).

Nel caso di interventi in centro storico (zona A) della Variante generale al prg occorre allegare idonea documentazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 481 del codice penale da

professionista abilitato, che attesti la corrispondenza dell'unità edilizia oggetto di intervento al relativo tipo edilizio codificato nelle Norme di attuazione, al quale la stessa va ricondotta (articolo 63, comma 4 della Variante generale al prg).

3) In caso l'area d'intervento ricada in diverse zone e sottozone della **Variante per la zona occidentale** (approvata con Decreto del Presidente della giunta regionale n.4741 del 15 aprile 1998) indicare quelle prevalenti e nella relazione tecnica specificare dettagliatamente la zonizzazione.

In caso l'area d'intervento ricada in diverse zone e sottozone della **Variante generale al prg** (approvata con Decreto del Presidente della giunta regionale n.323 del 11 giugno 2004), nonché in diverse tipologie edilizie e di spazio, indicare quelle prevalenti e nella relazione tecnica specificare dettagliatamente la zonizzazione.

6) a 24) Laddove sia necessario acquisire gli atti di assenso, ovvero autocertificazione laddove consentito dalla normativa vigente, è necessario riportare informazioni specifiche, al fine di documentare il rispetto della normativa di settore (cfr. allegato AS.2).

25) - Va indicato se l'area è sottoposta a vincoli di tutela funzionale dovuti a normative di settore come: stradale (Dpr n.495/92 smi), ferroviario (Dpr n.753/80 smi), elettrodotto (Dm 29 maggio 2008), gasdotto (Dm 24 novembre 1984), aeroportuale (piano di rischio di cui all'articolo 707 del Codice della Navigazione), demanio marittimo (articolo 2 del Codice della Navigazione), ecc..

Quadro riepilogativo della documentazione

Documentazione da allegare alla SCIAPDC

Diritti di segreteria (confrontare area tematica dedicata Edilizia sezione COSTI).

Contributo di costruzione (confrontare area tematica dedicata Edilizia sezione COSTI)

L'elaborato grafico redatto nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro da realizzare, in tavola unica impaginata nei formati ISO 216 (A4, A3, A2, ecc.) e deve contenere quanto indicato ai successivi punti 1) 2):

1) La **relazione tecnica e descrittiva**, che contiene:

- descrizione del contesto in cui si inserisce l'area d'intervento e dello stato attuale con riferimento alla legittimità della consistenza rilevata dell'immobile;
- riferimenti della documentazione catastale dell'immobile (visura, stralcio di mappa e planimetria);
- indicazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
- indicazioni in merito alle soluzioni adottate per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della legge n.13/1989 smi, contenente la dimostrazione di conformità, riportata nei grafici, secondo le specifiche del DM n.236/89 e dell'articolo 24 della legge n.104/1992 smi, oppure dichiarazione che l'intervento non è soggetto al dispositivo delle suddette leggi, con richiamo esplicito alle norme che consentono la deroga.

Qualora l'area d'intervento ricada in più zone e sottozone e/o sia individuata con più tipologie edilizie e di spazio, nella relazione in argomento vanno indicati gli ulteriori dati normativi riportati nella disciplina urbanistica ed edilizia vigenti.

Nel caso di interventi in centro storico (zona A) della **Variante generale al prg** occorre allegare idonea documentazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 481 del codice penale da professionista abilitato, che attesti la corrispondenza dell'unità edilizia oggetto di intervento al relativo tipo edilizio codificato nelle Norme di attuazione, al quale la stessa va ricondotta (articolo 63, comma 4 della **Variante generale al prg**).

Nel caso di interventi per la realizzazione di impianti serricoli (Lr n.8/1995 smi) occorre descrivere l'impianto di trattamento delle acque reflue con le caratteristiche degli scarichi.

Va indicata la categoria d'uso urbanisticamente rilevante dello stato attuale e quella di progetto ai sensi dell'art. 23 ter del DPR 380/01 smi.

2) I **grafici** vanno redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro da realizzare e presentati in tavola unica impaginata nei formati ISO 216 (A4, A3, A2, ecc.). Per progetti di particolare complessità potranno essere predisposte più tavole accompagnate da nota con relativo elenco.

I predetti elaborati vanno redatti in modo da consentire l'immediata comparazione tra lo stato attuale (o di quello assentito nel caso d'istanza di variante di permesso di costruire) e di progetto dell'intervento riportato nelle planimetrie, piante, sezioni e prospetti. Gli stessi devono contenere:

planimetria generale d'inquadramento, in scala non inferiore a 1:5000, con indicazione specifica dell'immobile oggetto di intervento;

stralcio planimetrico dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata dall'intervento;

piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi dello stato di fatto e di progetto, in scala adeguata comunque non inferiore a 1:100, con indicazione dei materiali, delle quote, delle superfici, delle destinazioni d'uso di tutti i locali e di tutti gli spazi interni ed esterni.

Per gli interventi di cui agli articoli 77 e 82 del Dpr n.380/01 smi devono essere riportate le soluzioni tecniche relative al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici o privati aperti al pubblico con riferimento al rispetto dei requisiti di accessibilità visitabilità e adattabilità previsti dalla disciplina vigente in materia oppure alla deroga ai sensi dell'articolo 7 del Dm n.236/89.

Per gli interventi che riguardano gli spazi scoperti (recinzioni, muri di contenimento, giardini, parcheggi, ecc.), la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di immobili e la nuova costruzione, devono essere rappresentate planimetrie, in scala 1:200 e 1:500, con la sistemazione esterna indicando le quote esistenti e di progetto, del terreno e delle aree esterne al fabbricato riferite alla quota zero. Tali planimetrie devono contenere, altresì, la progettazione degli spazi esterni e l'individuazione delle aree permeabili esistenti nonché la tipologia delle essenze vegetali presenti e da impiantare. Vanno, inoltre, indicati i distacchi del fabbricato in progetto dalla sede stradale, dai confini e dagli edifici circostanti nonché le altezze dei fabbricati limitrofi. In tali elaborati sono individuati capisaldi di riferimento altimetrici e planimetrici cui riferirsi per il tracciamento dell'intervento da realizzare. Detti capisaldi devono essere univocamente individuabili durante la fase di esecuzione dei lavori e di ultimazione degli stessi.

Per gli interventi di nuova costruzione nei grafici vanno individuati gli spazi per parcheggio di cui all'articolo 41sexies della Legge n.1150/42 smi.

Nei casi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di immobili e di nuova costruzione, dovranno essere previsti appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Nei casi di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia dell'intero fabbricato negli elaborati vanno indicati gli impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione nell'involucro del fabbricato (articolo 11 del Dlg n.28/11 smi).

Documentazione fotografica dello stato di fatto deve riportare i coni ottici.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ED ATTI DI ASSENSO

Per gli **atti di assenso** necessari ai fini della realizzazione degli interventi edilizi occorre visionare l'allegato AS.2- prospetto di sintesi, che non deve ritenersi esaustivo ma di supporto alla disamina dei numerosi casi previsti. Tale allegato richiama l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria per acquisire i relativi atti d'assenso.

- **In relazione al tipo di intervento sarà necessario allegare anche la seguente documentazione:**
- **progetto degli impianti**, redatto in conformità all'articolo 5 del Dm n.37/08, che deve contenere almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento

dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

- relazione preliminare sulla rispondenza dell'intervento alle prescrizioni in materia di **risparmio energetico** e di **fonti rinnovabili di energia** (attestato di qualificazione energetica) va redatta secondo lo schema RE (cfr allegato MD.3). Tale relazione va sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione dell'involucro e/o impianto oppure da un tecnico non abilitato alla progettazione dell'involucro e/o impianto ma provvisto di corso di formazione specifico riconosciuto a norma di legge. A tale schema vanno allegati idonei prospetti di calcolo in merito al rispetto dei requisiti per l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento di cui all'articolo 11 del Dlg n.28/11 smi oppure dichiarazione motivata che l'intervento non è soggetto al dispositivo della suddetta legge. In tutti i casi prima dell'inizio dei lavori va consegnata la *Relazione tecnica* di cui all'articolo 8 del Dlgs n.192/05 smi.
- **Impianti serricoli:** va redatta la relazione agronomica del processo produttivo aziendale da professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali, all'Albo dei periti agrari e agrotecnici, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, corredata da elaborati grafici e layout degli impianti, attrezzature e servizi (articolo 11, comma 5 del Regolamento regionale d'attuazione n.8/2013).Va allegata la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà recante l'impegno al mantenimento della destinazione dell'impianto serricolo** redatta secondo lo schema IS (cfr Allegato MD3). L'**accordo tra i proprietari dei fondi finitimi** va sottoscritto nei casi indicati all'articolo 6 della Lr n.8/1995 smi.

ADEMPIMENTI NELLE FASI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DI CONCLUSIONE DEGLI STESSI

Prima dell'inizio dei lavori deve essere acquisita a cura dell'interessato, in relazione alle caratteristiche dell'intervento da eseguire, la seguente documentazione specifica:

autorizzazione sismica di cui all'articolo 4 della Lr n.9/83 smi e all'articolo 94 del Dpr n.380/01 smi;

autorizzazione in deroga per i cantieri edili ai sensi dell'articolo 12 del piano di zonizzazione acustica approvato con delibera di Consiglio comunale n.204 del 21 dicembre 2001, da acquisire presso il Servizio competente (tale autorizzazione va richiesta per gli allestimenti di cantieri all'aperto con l'utilizzo di strumenti e macchinari rumorosi e per i cantieri relativi ad attività produttive o commerciali allestiti in edifici residenziali);

notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Dlgs n.81/08 smi;

documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili all'inizio dei lavori e le avvenute comunicazioni di inizio dei lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile competente per territorio;

attestato di avvenuto deposito della relazione tecnica (articolo 8 del Dlgs n.192/05 smi), a firma di un tecnico abilitato, comprensiva delle verifiche di legge e del calcolo delle dispersioni, nonché il progetto di **contenimento dei consumi energetici** e la nomina del certificatore energetico.

Contestualmente all'**inizio dei lavori**, all'esterno del cantiere, deve essere collocata ben visibile dalla pubblica via regolare **tabella di cantiere** indicante il tipo di intervento edilizio, gli estremi del protocollo generale del Comune relativo alla SCIAPD inviata telematicamente attraverso il canale della DIA, i nominativi del committente, del progettista, del direttore dei lavori e se previsto quello del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Nel caso d'intervento che riguardi l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti di cui all'articolo 1 del Dm n.37/08, sulla tabella vanno indicati i nominativi dell'impresa installatrice e del progettista degli impianti di cui trattasi.

Durante la **fase di esecuzione dei lavori** vanno comunque osservate tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia di edilizia e di sicurezza del lavoro e in particolare:

le disposizioni di cui alla parte II, capo I, capo II e capo IV del Dpr n.380/01 smi e della Legge regionale n.9 del 7 gennaio 1983 smi, in materia di opere strutturali delle costruzioni;

il capo VI del Dpr n.380/01 smi, relativo al contenimento dei consumi energetici e il Decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005 smi in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

il Decreto del Ministero dello sviluppo economico n.37 del 22 gennaio 2008 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
le disposizioni di cui alla parte IV, titolo I del Dlgs n.152 del 3 aprile 2006 smi in materia di gestione dei rifiuti e al Dm n.161/12 in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
le disposizioni di cui al Decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 smi, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'efficacia del titolo edilizio è sospesa qualora, nei casi previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vi sia inosservanza degli obblighi derivanti dagli articoli 90, 91, 99 e 100 del Dlgs n.81/2008 smi.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero occupati spazi e aree pubbliche dovrà essere richiesta apposita **autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico** agli Uffici Comunali competenti, con obbligo di corresponsione delle relative tasse e/o canoni. Le aree e gli spazi così occupati dovranno essere restituiti perfettamente ripristinati a lavori ultimati o anche prima, su richiesta del Comune, qualora la costruzione fosse abbandonata o i lavori lungamente sospesi.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto divieto assoluto di manomettere il suolo pubblico e di scaricare acque di lavaggio del cantiere nella pubblica fognatura. In caso di accertata violazione, il proprietario, il direttore lavori e l'impresa saranno solidalmente tenuti al risarcimento del danno e ad ogni altro eventuale indennizzo, senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali connesse all'infrazione.

I lavori edilizi vanno completati entro tre anni dalla data di presentazione della SCIAPDC e alla **fine dei lavori** occorre inviare telematicamente comunicazione della data effettiva di ultimazione debitamente firmata dal dichiarante, dal direttore dei lavori incaricato e dal titolare dell'impresa esecutrice, compilando la sezione dell'apposito **modello COM**. A tale comunicazione di fine lavori si deve allegare, in relazione all'intervento eseguito:

- **asseverazione del direttore dei lavori** che attesti la conformità dell'intervento eseguito:
 - al progetto presentato;
 - alla relazione tecnica (articolo 8 del Dlgs n.192/2005 smi), relativa al contenimento dei consumi energetici, nonché all'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato;
 - al progetto degli impianti tecnologici di cui al Dm n.37/2008, nonché alla corretta installazione;
- **documento unico di regolarità contributiva** (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili alla fine dei lavori e le avvenute comunicazioni di fine dei lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile competente per territorio;
- attestato di avvenuta presentazione e/o corretto deposito presso il Settore provinciale del Genio Civile indicando gli estremi del **collaudo statico dei lavori strutturali realizzati** (articolo 67 del Dpr n.380/01 smi e articolo 10 del Regolamento della Regione Campania n.4/10);
- **documento unico di regolarità contributiva** (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili;
- dichiarazione a firma di un tecnico abilitato, che attesti l'avvenuta eliminazione o il superamento delle **barriere architettoniche** negli edifici privati, pubblici o privati aperti al pubblico nei casi previsti dal capo III del Dpr n.380/01 redatto secondo lo schema BA (cfr allegato MD.3);
- riferimenti dell'avvenuta presentazione della **variazione catastale** conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni alla consistenza e classamento;
- idonea documentazione dalla quale risulti l'avvenuto **smaltimento del materiale di risulta** presso discarica autorizzata;
- **attestato di prestazione energetica** ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n.192/05 smi redatto secondo le modalità dalle Linee guida nazionali approvate con Dm del 26 giugno 2009 e successivi adeguamenti;
- collaudo, sottoscritto da tecnico competente in acustica ambientale (articolo 2, commi 6 e 7 della Legge n.447/95 smi), che attesti la conformità dell'intervento eseguito al **rispetto dei requisiti acustici passivi** degli edifici di cui al Dpcm del 5 dicembre 1997.

La comunicazione di fine lavori, redatta compilando il **modello COM**, e i relativi allegati, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato pdf singolarmente firmati digitalmente e inoltrati all'indirizzo di posta elettronica certificata della Municipalità in cui ricade l'area dell'intervento richiesto.

Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori occorre richiedere, ove previsto, ***segnalazione certificata di agibilità***, a norma dell'articolo 24 del Dpr n.380/2001 smi.